

BANDO PUBBLICO APERTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI SFRATTO

(Decreto Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.3.2016 – D.G. Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 e successive modifiche)

Art. 1 Oggetto

Con il presente Bando Pubblico Aperto il Comune di San Benedetto del Tronto intende perseguire lo scopo di sostenere gli inquilini titolari di contratti sul libero mercato che si trovano in situazione di morosità incolpevole e sono soggetti a provvedimenti di sfratto per accedere all'erogazione del contributo messo a disposizione dalla Regione Marche con il provvedimento di seguito indicato, in attuazione:

- dell'art. 6, comma 5, del Decreto Legge n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016;
- della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 82 del 30/01/2017, con oggetto "L. 28.10.2013 n. 24 L. 80/2015 – Revoca DGR n. 1119/2014 e n. 125/2015 – Approvazione nuove linee guida per l'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli" (reperibili all'indirizzo internet <http://www.norme.marche.it>) e successive modifiche;
- dell'art. 1, co. 117, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1108 del 24/07/2023 con oggetto "Art. 6, co. 5, D.L. n. 102/2013 (convertito L.104/2013) - Fondo inquilini morosi incolpevoli - Modifiche e integrazioni alla DGR 82/2017 e s.m.i. - Approvazione testo coordinato 2023 - Risorse disponibili Euro 926.351,16 - Capitolo 2120610004, bilancio 2023/2025, annualità 202" che traccia le linee guida per l'anno 2023 relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 e s.m.i.;

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l'intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato alla effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Marche e condizionata dalla concreta destinazione delle risorse e fino all'esaurimento delle stesse.

Art. 2 Definizioni

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 comma 1 DM del 30/03/2016).

Tale impossibilità deve essere imputabile a una delle seguenti cause che si deve essere verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio e prima dell'inizio della morosità:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;



- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3 Requisiti soggettivi di partecipazione

3.1 Potranno presentare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti (art. 3 DM 30/03/2016):

- a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o appartenenza ad uno Stato esterno all'Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
- b) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo – situato nel Comune di San Benedetto del Tronto- regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno; come specificato da apposita Comunicazione Regione Marche vi rientrano altresì gli inquilini di alloggi ERP;
- c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida. Tale requisito non è richiesto nel caso di domande di contributo presentate per la Finalità g) del presente articolo;
- d) aver subito una perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale a causa di una o più situazioni come indicate al precedente articolo 2.
- e) reddito I.S.E. non superiore a € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 – verrà considerato valido, ai fini della ammissibilità della domanda, esclusivamente il reddito ISE/ISEE determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e D.Dirett. 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di domande di contributo presentate per la finalità g) del presente articolo, il richiedente deve avere un ISEE, annuale o corrente, non superiore a € 35.000,00, oltre che aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%;
- f) non essere titolare, e non esserlo uno dei componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
- g) essere stato regolare nel pagamento degli affitti nei due anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale.

3.2 Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.



Articolo 4 (Entità e finalizzazione del contributo)

4.1 Contributo in caso di procedimenti di sfratto non ancora convalidati

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto, per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000, utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l'estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni. Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previo accordo tra le parti in sede di presentazione della domanda, che dichiara la propria disponibilità a rinunciare all'esecuzione del procedimento di rilascio dell'immobile, e a continuare nel rapporto locativo con lo stesso inquilino nel medesimo alloggio. Il Contributo verrà erogato in un'unica soluzione al locatore ed a seguito di opportuna documentazione che attesti l'estinzione del giudizio.

4.2 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del pagamento del canone di locazione per il proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, per trovare un'adeguata soluzione abitativa. L'accesso al contributo prevede l'accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, in misura pari a:

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500;
- 12 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previo accordo tra le parti in sede di presentazione della domanda ed è sottoposto alla perdurante occupazione dell'alloggio nei termini concordati.

4.3 Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato – assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione preferibilmente a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 1.800,00, utile a consentire il versamento del deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità, fino ad un massimo di € 1.800,00. Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo tra le parti in sede di presentazione della domanda ed a seguito di esibizione di idonea documentazione, attestante la stipula del nuovo contratto e comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.



4.4 Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato sottoscrizione di un contratto a canone concordato.

L'inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato che abbia trovato un nuovo alloggio diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere il pagamento del deposito cauzionale (max due mensilità) e sostenere il pagamento del canone mensile, fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo tra le parti in sede di presentazione della domanda e dietro esibizione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto, con le seguenti modalità: accertata la stipula del nuovo contratto verrà liquidato l'importo corrispondente a 6 mensilità; successivamente l'erogazione del contributo avverrà con cadenza trimestrale posticipata, previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto. Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venire meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'isee risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Art. 5 Risorse complessive assegnate

A valere dall'annualità 2023 tutti i Comuni della Regione Marche sono ammessi a partecipare al Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

La Regione comunica annualmente ai Comuni la disponibilità economica per tale finalità e, infine, assegna le risorse ai Comuni sulla base del fabbisogno effettivo risultante dalle domande presentate e istruite con esito positivo.

Art. 6 Criteri per la formazione della graduatoria e liquidazione

I Comuni, al fine di consentire alla Regione di assicurare il monitoraggio predisposto dal MIT sia sull'utilizzo dei fondi assegnati che degli eventuali stanziamenti regionali provvedono ad inviare secondo la tempistica 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre la scheda di monitoraggio con la relativa richiesta di fabbisogno emerso.

A seguito della comunicazione del fabbisogno di cui al punto precedente, i Comuni richiedono alla Regione l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le richieste pervenute e istruite con esito positivo in corrispondenza delle "finestre" del 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre, tramite la modulistica appositamente predisposta dalla Regione medesima.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di San Benedetto del Tronto fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini della erogazione del beneficio.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il fabbisogno espresso dai Comuni:



- la Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno comunicato da ciascun Comune;
- i Comuni rideterminano l'ammontare del contributo mediante riduzione percentuale dell'importo spettante. Tale riduzione tiene conto della presenza, nel nucleo familiare del richiedente, di ultrasessantenni; minori; componenti con invalidità accertata per almeno il 74%; componenti in carico ai servizi sociali o alle aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. Area Comunità Servizio Politiche Sociali e Immigrazione Il Comune istruisce le singole domande pervenute in ordine di presentazione e, verificata l'ammissibilità sulla base dei requisiti soggettivi ed oggettivi, le ordina periodicamente in graduatorie, e richiede l'erogazione dei fondi necessari per soddisfare le domande istruite con esito positivo, e liquidate/liquidabili, a seguito della avvenuta ricezione delle somme stanziare dalla Regione Marche, entro il limite e fino ad esaurimento delle risorse assegnate e disponibili.

Costituisce titolo preferenziale la presenza, all'interno del nucleo familiare di un componente: ,

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto di assistenza individuale. In caso di parità di valutazione, secondo i criteri espressi all'art. 3 del bando, si darà la priorità alle famiglie con il maggior numero di componenti, e con redditi Isee più bassi. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. Verrà istituita apposita commissione ad hoc composta da tre elementi per la graduazione delle domande.

Art. 7 Presentazione delle istanze

Trattandosi di Bando Pubblico Aperto, per i soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, le domande di partecipazione, corredate dei necessari allegati, debitamente sottoscritte, per ogni anno, possono essere inoltrate al Comune di San Benedetto del Tronto in qualsiasi momento, entro la data del 01 settembre di ogni anno in quanto l'ultima finestra per la presentazione delle domande alla Regione Marche da parte del Comune si conclude il 01 ottobre, fatta salva la conferma del Fondo Nazionale su base annua.

Le domande, debitamente sottoscritte, corredate di allegati, dovranno essere predisposte utilizzando il modulo allegato al presente avviso e presentate al Servizio Protocollo Generale del Comune di San Benedetto del Tronto in V.le De Gasperi n. 124, oppure inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune protocollo@certsbt.it o, in alternativa, spedite mediante raccomandata AR: In caso di trasmissione della domanda tramite raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale di spedizione. Non è ammessa nessun'altra modalità di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e ad essa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell'intestatario della domanda;
- Per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea: fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;



- Fotocopia della Dichiarazione Sostitutiva Unica relativa all'ISEE presentata ad un C.A.A.F. ovvero inserita direttamente dal richiedente nella banca dati INPS;
- Copia del contratto di locazione, relativo all'alloggio oggetto del procedimento esecutivo, regolarmente registrato;
- Copia dell'intimazione di sfratto per morosità ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità stabilite dalla legge 431/98; - Citazione per convalida di sfratto per morosità.
- Accordo tra le parti (proprietario e conduttore) in cui sia ratificato che:
 1. il proprietario si rende disponibile, per accedere al contributo,(max 8.000 euro) come ristoro anche parziale per sanare la morosità accertata, a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per cui sia in essere valido contratto registrato, con scadenza residua non inferiore a due anni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti;
 2. il proprietario si rende disponibile, per accedere al contributo,(max 6.000 euro), a differire l'esecuzione del provvedimento per il rilascio dell'immobile suddetto per un periodo almeno 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti;
 3. il Conduttore e il Proprietario per accedere al contributo, quale deposito cauzionale, (max 1.800 euro) si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto, per un nuovo alloggio ;
 4. il Conduttore e il Proprietario per accedere al contributo,(max 12.000 euro) si impegnano a sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato, per un nuovo alloggio ;

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica e per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali a carico del dichiarante si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione a comprova di quanto autocertificato:

- provvedimento di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore richiedente;
- documento da cui risulti la riduzione dell'orario di lavoro a seguito di accordi aziendali;
- provvedimento di concessione della Cassa integrazione;
- delibera di inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità;
- documentazione o autodichiarazione che comprovi il mancato rinnovo del contratto a termine o contratto di lavoro atipico;
- istanza di cancellazione dell'Impresa dai Registri e dagli Albi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente e documentazione comprovante che l'attività cessata ha avuto durata di almeno 12 mesi continuativi;
- attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare resa dal medico curante o dalla Azienda Sanitaria di appartenenza;
- copia della sentenza di separazione legale;
- documentazione comprovante la regolarità del pagamento degli affitti sino all'insorgere della riduzione della capacità reddituale;



- dichiarazione del proprietario, in caso di contratto con scadenza residua di almeno due anni, a rinunciare all'azione giudiziale, dietro corresponsione del contributo utile a sanare la morosità pregressa

- documentazione del locatore, prodotta prima della liquidazione del contributo, che dimostri tramite atti formali l'avvenuto differimento di almeno sei mesi dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile ;

- dichiarazione del richiedente di avere individuato un alloggio per la locazione ad uso abitativo nel Comune di San Benedetto del Tronto e di aver preso accordi verbali con il proprietario dell'alloggio per il quale si richiede il contributo per il pagamento del deposito cauzionale.

In tal caso, prima della liquidazione del contributo dovrà essere prodotta copia del contratto opportunamente registrato e dichiarazione sottoscritta sia dal locatore che dal conduttore di avvenuta consegna dell'immobile. - impegno del proprietario a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione a canone concordato.

Prima della liquidazione del contributo dovrà essere prodotta copia del contratto opportunamente registrato e dichiarazione sottoscritta sia dal locatore che dal conduttore di avvenuta consegna dell'immobile.

- documentazione attestante la sussistenza di una o più delle condizioni che consentono una diminuzione del valore I.S.E.E.

- altra documentazione ritenuta opportuna a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.

A dimostrazione dell'incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale.

E' facoltà del Comune, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali e modalità di effettuazione dei controlli

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal comune di San Benedetto del Tronto – Servizio Politiche Sociali esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura per l'erogazione dei contributi, e potranno essere trasmessi ad altri uffici del Comune di San Benedetto del Tronto e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune di San Benedetto del Tronto, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive.

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto con sede in Viale A. De Gasperi n.124- San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

In ogni momento è possibile richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei propri dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.

I contatti utilizzabili sono: email: serviziapersona@comunesbt.it, PEC: protocollo@certsbt.it, telefono: 0735-794370 o 0735-794250. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:



dpo@morolabs.it; PEC: morolabs@legalmail.it; Contatto telefonico: 0719030585; Cellulare: 3334672831 .

L'informativa privacy completa è disponibile presso l'Area Comunità - Servizio Politiche Sociali. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, e per assicurare la migliore destinazione delle risorse pubbliche, i Comuni sono tenuti ad effettuare controlli sulle certificazioni I.S.E. ed I.S.E.E. nella misura non inferiore al 10% delle certificazioni presentate.

I controlli sono effettuati anche mediante richiesta della documentazione, in originale o in copia conforme, atta a verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) e le relative richieste escluse dai benefici.

Qualora venga assegnato il contributo di cui alla lettera d), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale posticipata previa verifica del mantenimento della residenza del conduttore nell'alloggio oggetto del contratto.

Il Comune provvederà altresì a verificare semestralmente l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Qualora venga accertato che la suddetta incidenza si sia ridotta in misura significativa rispetto alla situazione esistente all'epoca della presentazione della domanda, il Comune procede ad una proporzionale riduzione del contributo nella misura di

Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore, sottoscritta al momento della richiesta di contributo.

Art. 9 Casi di esclusione ed incompatibilità

Le domande di contributo non verranno ammesse al beneficio nel caso che:

- siano redatte su modulo diverso da quello previsto nel bando (non con riferimento alla rappresentazione visiva del medesimo bensì al suo contenuto che deve risultare in modo integrale ovvero completo di ogni sua parte)
- non siano complete o compilate solo parzialmente o compilate in modo illeggibile
- siano compilate in modo ambiguo, tale da non rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dai richiedenti
- non siano sottoscritte dal richiedente e/o dichiarante
- non siano corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel presente bando.
- non sia inoltrata, contestuale documentazione obbligatoria prodotta dal proprietario nei casi richiesti.

Restano inoltre ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo per la morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.

Art.10 Graduatoria programmata dell'intervento della forza pubblica



I Comuni provvedono a comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto solo nei casi in cui sia stata già fissata la data per l'esecuzione dello sfratto.

Art. 11 Responsabilità del procedimento

L'Amministrazione competente è il Comune di San Benedetto del Tronto. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Iezzi Lalla Direttore dell'Ufficio Politiche Sociali.

Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio medesimo ubicato al primo Piano della sede Municipale di Viale De Gasperi: Tel : 0735 794370 - oppure 0735-794250 Orario di ricevimento al pubblico: - lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09:00 alle 13.00.

NOTE Categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile); A/8 (Abitazioni in ville); A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

